

**Ordinanza
concernente l'esecuzione dell'allontanamento e
dell'espulsione di stranieri
(OEAE)**

Modifica del...

*Il Consiglio federale
ordina:*

I

L'ordinanza dell'11 agosto 1999¹ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri è modificata come segue:

Titolo prima dell'art. 15f

Sezione 1b: Sorveglianza delle espulsioni per via aerea

Art. 15f Estensione della sorveglianza
(Art. 71a cpv. 1 LStr)

¹ La sorveglianza delle espulsioni per via aerea concerne i voli speciali (art. 5 cpv. 3).

² La sorveglianza comprende le fasi seguenti:

- a. l'accompagnamento delle persone interessate all'aeroporto;
- b. il trattamento di polizia all'aeroporto (organizzazione a terra);
- c. il volo;
- d. l'arrivo all'aeroporto di destinazione e la consegna delle persone interessate alle autorità dello Stato di destinazione.

Art. 15g Compiti di terzi
(Art. 71a cpv. 2 LStr)

¹ L'UFM può affidare a terzi compiti legati alla sorveglianza delle espulsioni per via aerea e concludere con essi pertinenti convenzioni. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d'asilo o nell'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

RU 1999 2254

¹ RS 142.281

² I terzi incaricati assumono esclusivamente la funzione di osservatori e di relatori. Tale funzione comprende:

- a. l'osservazione di singole o di tutte le fasi del volo speciale;
- b. la partecipazione a sedute di preparazione;
- c. la presentazione di regolari rapporti all'UFM;
- d. la stesura di un rapporto d'attività e di gestione annuale all'attenzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia e della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e di polizia.

Art. 15h Rimborso dei costi
(Art. 71a LStr)

¹ L'UFM indennizza i terzi incaricati per i loro compiti inerenti alla sorveglianza delle espulsioni.

² Le indennità sono versate sotto forma di importo forfettario.

Sezione 2b: Decisione di allontanamento

Art. 26a Contenuto della decisione di allontanamento
(Art. 64 LStr)

La decisione di allontanamento contiene:

- a. l'obbligo dello straniero di lasciare la Svizzera;
- b. la data entro la quale egli deve avere lasciato la Svizzera;
- c. i mezzi coercitivi in caso d'inadempienza.

Art. 26b Intimazione senza formalità
(Art. 64 cpv. 2 LStr)

¹ Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno valido di uno Stato vincolato da un accordo d'associazione a Schengen (Stato Schengen) ai quali è intimato senza formalità di recarsi in tale Stato Schengen sono tenuti a lasciare la Svizzera entro un giorno. Può essere concesso un termine di partenza più lungo se lo esigono circostanze speciali quali problemi di salute o legate alla situazione familiare.

² Gli accordi d'associazione a Schengen figurano all'allegato 1.

Art. 26c Modulo standard e traduzione
(Art. 64b LStr)

L'UFM mette a disposizione dei servizi competenti i necessari moduli standard e le relative traduzioni.

Art. 26d Foglio informativo
(Art. 64f cpv. 2 L.Str)

¹ Il foglio informativo è consegnato simultaneamente al modulo standard. Dev'essere disponibile in almeno cinque delle lingue più frequentemente utilizzate o comprese dagli stranieri che entrano illegalmente.

² Contiene in particolare l'indicazione delle basi legali su cui si fonda la decisione, dei rimedi giuridici e delle conseguenze in caso d'inosservanza del termine di partenza.

³ L'UFM mette i fogli informativi a disposizione delle autorità competenti.

II

La presente ordinanza è provvista di un ulteriore allegato 1 secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato 1
(art. 26b)

Accordi d'associazione a Schengen

Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

- a. l'Accordo del 26 ottobre 2004² tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (AAS);
- b. l'Accordo del 26 ottobre 2004³ sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell'Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i comitati che assistono la Commissione europea nell'esercizio dei suoi poteri esecutivi;
- c. l'Accordo del 17 dicembre 2004⁴ tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
- d. l'Accordo del 28 aprile 2005⁵ tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo delle parti dell'acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;
- e. Protocollo del 28 febbraio 2008⁶ tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione europea e la Comunità europea riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

² RS **0.362.31**

³ RS **0.362.1**

⁴ RS **0.362.32**

⁵ RS **0.362.33**

⁶ RS **0.362.311**, non ancora pubblicato

